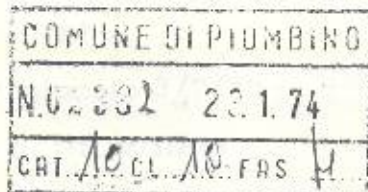


REGIONE TOSCANA

Lab B

Prot. n. IV/D/ 3009
IV/D/6068

Firenze, 15 GEN. 1974



- Al Sig. Sindaco del Comune di PIOMBINO (Li)
- Al Servizio Urbanistico Regionale
Via del Servi n. 15 - Firenze
- Al Dipartimento Assetto del Territorio
Via L. Il Magnifico n. 68 - Firenze

Oggetto: Comune di Piombino
Legge 17/8/1942 n. 1150 e successive modificazioni,
Piano Regolatore Generale -
Determinazioni -

Si comunica che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 3009 e 6068 del 5/6 e 3/10/73 divenuta esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della legge 10/2/1953, n. 62 è stato approvato il P.R.G. adottato da codesto Comune con deliberazione n. 185 del 14/6/67 e modificato con delib. n. 73 e 75 del 21 e 22 febbraio 1973.

Al sensi dell'art. 10 della legge 17/8/1942 n. 1150 e successive modificazioni questa Regione ha provveduto a richiedere la pubblicazione per estratto della determinazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La stessa deliberazione verrà pubblicata anche sul Bollettino Ufficiale.

Si trasmettono per il deposito presso la Segreteria di codesto Comune ai sensi dell'art. 10 della legge 17/8/1942, n. 1150 e successive modificazioni, copia conforme degli atti che della stessa formano parte integrante.

Copia della delibera suddetta e degli elaborati del piano, debitamente vistati vengono trasmessi al servizio urbanistico regionale per gli usi di competenza, mentre al Dipartimento Assetto del Territorio viene inviata copia della suddetta deliberazione.

L'originale approvato rimane depositato agli atti della Giunta Regionale.

Im

IL PRESIDENTE

REGIONE TOSCANA

OGGETTO:

Legge 17/8/1942 n. 1150 e successive
modificazioni -

Legge regionale 3/7/72 n. 17 -

Comune di PIOMBINO -

Piano Regolatore Generale -

Determinazioni -

Deliberazione N.

3009

del

5.6.1973

Sono presenti:

Lagorio, Pollini, Biondi, Federigi, Filippini, Filippelli, Pucci,
Malvezzi.

Sono assenti:

Papucci.

Presiede:

Lagorio.

Segretario:

Pollini.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 17/8/1942 n. 1150 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 3/7/1972 n. 17;

VISTI i DD.MM. 1 e 2 aprile 1968 n. 1404 e 1444;

VISTA la deliberazione n. 185 del 14/6/1967 con la quale il Comune di Piombino ha adottato il Piano Regolatore Generale comunale;

PRESO atto che il P.R.G. è stato regolarmente pubblicato a norma di legge e che nei termini sono state presentate da Enti e privati n. 133 osservazioni, mentre 7 osservazioni sono pervenute fuori termine, più un parere del Provveditorato alle OO.PP. per la Toscana all'è quali il Comune di Piombino ha controdedotto con le deliberazioni n. 142 del 27/8/1968, n. 146 del 23/10/1968, n. 108 del 4/4/1969, n. 109 del 4/4/1969, n. 53 del 16/2/1970;

CONSIDERATO che il Ministero dei Lavori Pubblici con nota n. 3615 del 21/10/1971 ha comunicato al Comune suddetto di ritenere il P.R.G. meritevole di approvazione con le modifiche riportate nel voto n. 1559 del 15/12/1970 espresso dal Consiglio Superiore dei LL.PP., ed ha pertanto invitato il Comune stesso, ai sensi dell'art. 3 della legge 6/8/67 n. 765, ad adottare le proprie controdeduzioni entro 90 giorni dalla data di ricevimento della nota sopracitata;

VISTE le deliberazioni n. 73 e 75, rispettivamente del 21 e 22 febbraio 1972, pubblicate all'albo pretorio comunale nel giorno festivo 27 Febbraio 1972, senza seguito di reclami, con le quali il Consiglio Comunale di Piombino ha controdedotto in gran parte accogliendole, alle proposte di modifica al P.R.G. formulate dal Ministero dei LL.PP. sentito il Consiglio Superiore dei LL.PP.;

VISTO il parere della Commissione Regionale Tecnico Amministrativa - Sezione Urbanistica e Beni Ambientali - espresso nella seduta del 28/5/1973, secondo il quale il P.R.G. di Piombino così come risulta modificato con le sopracitate deliberazioni n. 73 e 75, è meritevole di approvazione; salvo le seguenti precisazioni:

- a) - stralcio della attrezzatura aereoportuale prevista, lasciando il posto alla zona agricola con indice 0,03 - 0,07 mc./mq.
- b) - conformemente alle prescrizioni ministeriali che richiedono di articolare la classificazione della zona agricola secondo il suo effettivo uso funzionale e di applicare alle zone forestali un indice non superiore allo 0,01 mc./mq. non può essere ammessa una zona "agricolo-forestale" con

agricola detta "E/H1 - zona agricola di prima classe" ed una forestale detta "E/H2 zona agricolo-forestale di seconda classe", la zona agricola E/H1, dovrà essere così distinta:

1) - zona agricola (o prevalentemente agricola) E/H1 di primo tipo con indice mc/mq. 0,03 per le residenze agricole e di mc/mq. 0,07 per gli usi diversi dalla residenza;

2) - zona agricola (o prevalentemente agricola) E/H1 di secondo tipo con indice mc/mq. 0,03. La zona E/H2 saranno invece dette "zone forestali" (o prevalentemente forestali) con indice di mc/mq. 0,01.

La rispettiva normativa dovrà rimanere inalterata.

c) - La formulazione dell'art. 42 del Titolo 3° Norme transitorie - "zone appartenenti alla categoria D/L1" dovrà limitare la sua applicazione alla località Il Poggetto escludendo il Gagno e La Colmata; dovrà essere scritto perciò: 1) Nel nucleo edilizio denominato Il Poggetto, compreso nella zona D/L1 si possono ecc."

CONSIDERATO che dette modifiche conseguono dalle osservazioni contenute nel già citato voto n. 1559 del Consiglio Superiore del LL.PP., alle quali il Comune interessato ha ritenuto di controdedurre mantenendo - nel caso dell'aeroporto - la previsione originaria, e modificando invece - nel caso delle zone forestali - le norme di attuazioni in modo peraltro non sufficientemente adeguato alle prescrizioni ministeriali;

CONSIDERATO pertanto che in detto parere la C.R.T.A. ha ritenuto accettabili le modifiche apportate in accoglimento delle osservazioni formulate dal Ministero del LL.PP. nonché le controdeduzioni comunali ad alcune delle osservazioni medesime, tranne per quanto sopra detto ai punti a) - b) e c);

- che in merito alle osservazioni presentate da Enti e privati siano da assumersi le seguenti decisioni;

- vengano respinte, come da prescrizione del Ministero LL.PP. le seguenti osservazioni già accolte parzialmente o totalmente dal Comune: n. 13 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30 - 36 - 37 - 38 - 39 - 42 - 46 - 48 - 52 - 61 - 62 - 66 - 67 - 69 - 83 - 86 - 88 - 90 - 99 - 104 - 112 - 126 - 129 - 130;

- vengano accolte, come da parere del Ministero LL.PP. le seguenti osservazioni: n. 0 del Provveditorato OO.PP. - n. 1 dell'ENEL con parziale esclusione del punto 5 relativo allo spostamento dell'aeroporto e n. 31 del Ministero dei Trasporti;

- vengano parzialmente accolti o respinti singoli punti di alcune osserva-

n. 91 accolto il punto c) riguardante l'incremento delle aree a verde nel centro urbano;

n. 105 - viene accolto il punto 1) come "esigenza futura" (coordinamento tra i Comuni): vengano respinti i punti 2 e 4 e stralciato il punto 3);

- n. 110 - vengano respinti i punti b) c) d);

n. 122 - Viene accolto il punto 4) ritenendo opportuno "che vengano fissati i parametri principali di utilizzazione nelle zone riservate alle attrezzature di interesse pubblico" concordando perciò con le controdeduzioni comunali comprese quelle relative alla categoria M5 ed M15;

n. 123 - vengano respinti i punti 1) 2) 3) 4) 7) mentre viene accolto il punto 5

n. 124 - viene respinto il punto 1) mentre viene accolto il punto 4) in sede di normativa ma con il vizio dovuto all'assenza della controdeduzione comunale a questo proposito - estensione delle norme provvisorie del Progetto anche alle località di Gagna e Colmata.

Per tutte le altre osservazioni non citate si dovrà provvedere in conformità alle determinazioni comunali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 109 del 13/3/1972 con il quale la borgata "Lido di Follonica" è stata distaccata dal Comune di Piombino e aggregata al Comune di Follonica, dovrà essere di conseguenza stralciata dalle planimetrie di P.R.G. la parte di territorio corrispondente alla zona suddetta.

La delimitazione territoriale dei sopranominati Comuni sarà quella risultante dalle planimetrie approvate con il D.P.R. suddetto e riportate nella tavola n. 9 del P.R.G. con colore blu;

RITENUTO di far proprio il sopracitato parere della CRTA espresso nella seduta del 28/5/1973;

A VOTI unanimi:

DELIBERA

1) - di approvare ai sensi dell'art. 10 della legge 17/8/1942 n. 1150 e successive modificazioni, il P.R.G. del Comune di Piombino adottato con deliberazione n. 185 del 14/6/67 nella stesura risultante dalla introduzione delle modifiche riportate dal voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 1559 del 15/12/1970, modifiche accolte dal Comune con le deliberazioni n. 73 e 75 rispettivamente del 21 e 22 Febbraio 1973, nonché con l'ulteriore introduzione delle limitazioni ed integrazioni previste dal parere della CRTA del 28/5/73 e riportate nei precedenti conside-

... della borgata aggregata al Comune di

2) - di decidere in merito alle osservazioni presentate in conformità di quanto specificato in narrativa;

3) - di dare mandato al Presidente della Giunta di vistare gli atti che fanno parte integrante del presente provvedimento e costituirli da:

- Tav. n. 9 alleg. 1/a ins. scala 1:10.000

- n. 10 " 1/b " 1:5000

- " n. 12 " 1/c " 1/2000

- " n. 15 " 1/e " 1:10.000

- allegato n. 1/f - legenda

- allegato n. 2 - norme di attuazione.

4) - di provvedere alla pubblicazione, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e sul Bollettino Ufficiale della Regione, del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

F.to POLLINI

F.to LAGORIO

aS

REGIONE TOSCANA

Per copia co. forme ad uso amministrativo
alla Segreteria della
Giunta Regionale

Firenze li

14 AGO. 1973

d'ordine

DEL SEGRETARIO

REGISTRO

Esecutiva di

n. 62

minuta

Per copia

Esecutiva

FINENZE

7388

25/10/73

DE

f.lli

REGIONE TOSCANA

Amministrativa e Segreteria del
la Giunta Regionale

FIRENZE 10.11.73

LB
DIRETTORE
DEL REGISTRO

REGIONE TOSCANA

Esecutivo n. 22/73 del 10.11.73
n. 22 - Servizio della Giunta Regionale di Controllo sulla Am-
ministrazione n. 7388 del 95/10/73
Per ogni ulteriore informazione,
Data Segreteria della Giunta Regionale

FIRENZE 7.11.73

DIRETTORE
DEL REGISTRO
F. Rossi

REGIONE TOSCANA

OGGETTO:

Legge 17/8/1942 n. 1150 e successive
modificazioni -

Legge 3/7/1972 n. 17 -

Comune di PIOMBINO -

Piano Regolatore Generale -

Annotazioni

Deliberazione N. 6068 del 3/10/1973

Sono presenti: Pollini-Federigi-Filippini-Filippelli-Pucci-Papucci-Biondi

Sono assenti: Lagorio-Malvezzi

Presiede: Filippelli

Segretario: Pollini

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 17/8/1942 n. 1150 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 3/7/1972 n. 17;

VISTA la deliberazione n. 3009 del 5 giugno 1973 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Piombino;

VISTA la decisione n. 6582 in data 6/9/1973 con cui la Commissione di Controllo ha chiesto che venissero forniti elementi di valutazione ed adeguati specifici chiarimenti in ordine alla considerazione che, dal testo della deliberazione suddetta, non apparirebbe che tutte le modifiche introdotte d'ufficio, fossero state comunicate al Comune interessato, il quale si era pronunciato in precedenza sulla base del voto del Consiglio Superiore dei LL. PP. n. 1559 del 15/12/1970;

RITENUTO di fornire in merito i seguenti elementi di valutazione;

- 1) - la C.R.T.A. si è attenuta al voto del Consiglio Superiore dei LL. PP. assumendo l'esame del PRG di Piombino in sede di esame delle controdeduzioni comunali alle proposte di modifica del Ministero dei LL. PP. sentito il Consiglio Superiore dei LL. PP.;
- 2) - le modifiche richieste in sede di parere della C.R.T.A. non sono altro che quelle stesse modifiche ministeriali, già comunicate al Comune, alle quali il Comune stesso non aveva ottemperato;
- 3) - le modifiche introdotte d'ufficio sono elencate ai paragrafi a) - b) - c) - della deliberazione regionale ed al riguardo si precisa quanto segue:
- 4) - per quanto riguarda il paragrafo a) della delibera regionale (stralcio dell'attrezzatura aeroportuale prevista), trova riscontro nel voto del Consiglio Superiore - comunicato al Comune - laddove, a pag. 21 dice: "A monte della fascia litoranea della Torre del Sale alle località carbonifere, dovrà essere soppressa la prevista attrezzatura portuale....."
- 5) - per quanto riguarda il paragrafo b) della deliberazione regionale (articolazione delle zone agricole secondo il suo effettivo uso funzionale ed applicazione alle zone forestali di un indice non superiore allo 0,01..) trova riscontro a pag. 23 del citato voto del Consiglio Superiore laddove dice: "Le zone agricole e forestali di categoria H1 non dovranno essere cumulative, ma individuate nelle rispettive differenti caratteristiche nelle tavole di PRG.... L'indice di fabbricazione deve essere fissato nella misura massima dello 0,03 mc/mq. per le zone agricole. Gli insediamenti

di fabbricabilità massimo di 0,01 mc/mq. "

6) - per quanto riguarda il paragrafo c) della deliberazione regionale (norme transitorie - applicazione della categoria D/L1 limitatamente alla località il Poggetto, escludendo il Gagno e La Colmata) trova riscontro nell'osservazione al PRG n. 124 della quale il Comune aveva accolto implicitamente il punto 4) inserendo la rispettiva modificazione nelle norme senza aver chiaramente controdedotto in accoglimento dello stesso punto 4); al contrario la C.R.T.A. ha ritenuto di non dover accogliere tale punto ripristinando a questo proposito le norme originarie.

CONSIDERATO che nel testo della deliberazione di Giunta è contenuta una controdeduzione tra quanto detto a riguardo della modifica all'art. 42 delle norme transitorie di cui al sopracitato paragrafo c) e quanto detto in merito alla osservazione n. 124 che riguarda la stessa norma transitoria, per cui mentre in detto paragrafo la modifica alle norme è respinta, laddove si tratta della osservazione, sembra invece accettata

VISTO al riguardo il parere della C.R.T.A. del 28/5/1973 dal quale risulta che il punto 4) dell'osservazione n. 124 è respinto;

RITENUTO di eliminare la controdeduzione suddetta per cui la deliberazione di Giunta n. 3009 del 5/6/73 va corretta sostituendo la dizione:

" n. 124 viene respinto il punto 1) mentre viene accolto il punto 4) in sede di normativa ma con il vizio dovuto all'osservanza della controdeduzione comunale a questo proposito estensiva delle norme provvisorie del Poggetto anche alla località Gagno e Colmata" con la dizione:

" n. 124 - concordando con le controdeduzioni comunali viene respinto il punto 1); viene altresì respinto il punto 4) per difetto di controdeduzione comunale, per cui è da intendersi esclusa l'estensione della norma provvisoria dal Poggetto anche alle località Gagno e Colmata".

VISTO il Decreto del Presidente Regionale n. 772 del 3/10/1973;

AV VOTI unanimi:

DELIBERA

1) - di fornire i chiarimenti richiesti come detto in narrativa;

2) - di confermare la precedente deliberazione di Giunta n. 3009 del 5/6/1973 con l'introduzione della modifica per quanto riguarda l'osservazione n. 124 come detto nella parte narrativa del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO

F.to POLLINI

IL PRESIDENTE

F.to FILIPPELLI